

**Bozza di legge regionale statutaria recante:
<<Determinazione della forma di governo della Regione e del sistema elettorale
regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto>>**

**Titolo I
Oggetto e disposizioni comuni**

Testo base	Ipotesi alternative
<p>Art. 1. (Oggetto) 1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, disciplina, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e con l'osservanza di quanto disposto dal Titolo III dello Statuto medesimo, la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.</p>	
<p>Art. 2. (Durata in carica degli organi) 1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto ovvero dalle disposizioni della presente legge. 2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. 3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale. 4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione.</p>	<p>3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.</p>
<p>Art. 3. (Ineleggibilità e incompatibilità) 1. I casi di ineleggibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale restano regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, approvata ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.</p>	

Titolo II Forma di governo

Capo I Il Consiglio regionale

<p>Art. 4. (Il Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli Venezia Giulia. E' l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.</p>	
<p>Art. 5. (Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.</p> <p>2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.</p> <p>3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio la dotazione delle strutture tecniche necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.</p> <p>4. Il Regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali;b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza	

<p>delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;</p> <p>d) attribuisce al Consiglio regionale e alle Commissioni di merito poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del governo regionale;</p> <p>e) disciplina la partecipazione del governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;</p> <p>f) disciplina le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale assicurando forme adeguate di pubblicità e la partecipazione dei cittadini;</p> <p>g) garantisce i diritti dell'opposizione e delle minoranze, di cui all'articolo 13 della presente legge, riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da esse proposti.</p>	
<p>Art. 6. (Il Presidente del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, di cui è portavoce, sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del Consiglio.</p>	
<p>Art. 7. (Principi del procedimento legislativo)</p> <p>1. Il Regolamento del Consiglio disciplina il procedimento legislativo nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, allo scadere di ogni trimestre, il programma delle iniziative legislative che la Giunta intende presentare nel trimestre successivo;</p> <p>b) il Consiglio, preso atto del programma trimestrale, può designare uno o più relatori, incaricati di seguire le fasi di elaborazione dei disegni di legge e di partecipare alle consultazioni promosse dalla Giunta regionale. I relatori riferiscono alla Commissione permanente cui il disegno di legge è assegnato;</p> <p>c) i disegni di legge preannunciati nel programma trimestrale godono di un percorso preferenziale nei lavori del Consiglio. Essi devono essere</p>	

<p>corredati da una scheda tecnica che illustri gli obiettivi a cui si rivolge la legge e i tempi per il conseguimento di essi;</p> <p>d) la Giunta può esprimere il suo parere su tutti gli emendamenti presentati ai disegni di legge.</p>	
<p>Art. 8. (Valutazione sull'attuazione dei progetti di legge)</p> <p>1. Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.</p> <p>2. Qualora il Consiglio deliberi l'inserimento di una clausola di valutazione di una legge, la copertura della spesa relativa deve essere prevista dalla legge stessa. Il Consiglio nomina uno o più relatori incaricati della valutazione, i quali dispongono del finanziamento previsto.</p>	
<p>Art. 9. (Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:</p> <p>a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;</p> <p>b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;</p> <p>c) autorizza alla ratifica le intese raggiunte con altre Regioni che comportano oneri per le finanze o modificazioni di legge;</p> <p>d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione Europea, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;</p> <p>e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale, ed esprimere parere su ciascuno di essi, secondo le modalità e per gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine e dal regolamento del Consiglio;</p>	

- f) provvede alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione e che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo;
- g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;
- h) sottopone a periodica verifica pubblica le politiche regionali secondo modalità e in forme stabilite dal regolamento del Consiglio;
- i) può chiamare il Presidente della Regione e la Giunta a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;
- j) può chiedere agli organi di governo l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;
- k) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le decisioni conseguenti;
- l) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Art. 10. (Prerogative dei consiglieri regionali)

1. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione, e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi

<p>previsti dalla legge.</p> <p>3. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.</p> <p>4. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo, legislativi e regolamentari.</p> <p>5. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.</p> <p>6. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.</p>	
<p>Art. 11. (Commissioni Consiliari)</p> <p>1. Il Consiglio regionale istituisce non più di sei commissioni permanenti con le competenze stabilite dal suo regolamento e può istituire commissioni speciali temporanee per oggetti determinati.</p> <p>2. Le Commissioni consiliari sono composte in modo da assicurare la partecipazione di almeno un rappresentante per Gruppo. Esse deliberano con voto ponderato nel rispetto della composizione in Gruppi del Consiglio, attribuendo ad ogni rappresentante del Gruppo consiliare un numero di voti proporzionale alla sua consistenza numerica, fermo restando il diritto al dissenso individuale del singolo consigliere.</p> <p>3. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola.</p> <p>4. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:</p> <p>a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni,</p>	<p>1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.</p> <p>SOPPRESSO</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p>

<p>previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;</p> <p>b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;</p> <p>c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.</p> <p>5. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori della Commissioni.</p>	<p>4. Identico</p>
<p>Art. 12. (Commissioni di inchiesta)</p> <p>1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista.</p> <p>3. La commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizioni siano egualmente rappresentate.</p>	
<p>Art. 13. (Statuto dell'opposizione)</p> <p>1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con il candidato presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto. Costituiscono le altre minoranze consiliari i consiglieri regionali che dichiarino di non sostenere il Presidente eletto. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità attraverso le quali il singolo consigliere può comunicare una diversa collocazione nei confronti del Presidente eletto.</p> <p>2. Il Presidente dell'opposizione è eletto dai consiglieri dell'opposizione fra i componenti del Consiglio secondo modalità stabilite dal regolamento del Consiglio.</p> <p>3. La legge regionale attribuisce al Presidente dell'opposizione le risorse</p>	

per lo svolgimento delle sue funzioni.

4. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantisce al Presidente dell'opposizione il diritto di parlare ogni qualvolta prenda la parola il Presidente della Regione, con interventi di uguale durata, nonché il diritto di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio;
- b) riserva ai consiglieri dell'opposizione e delle altre minoranze parte dei seggi negli Uffici di presidenza del Consiglio e in quelli delle Commissioni;
- c) riserva ai consiglieri dell'opposizione e delle altre minoranze la presidenza delle commissioni speciali e degli altri organismi consiliari di controllo e garanzia;
- d) riserva alle iniziative dei gruppi dell'opposizione e delle altre minoranze di quote temporali del calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni;
- e) riserva ai gruppi dell'opposizione e delle altre minoranze quote temporali di trattazione degli interventi in misura doppia rispetto ai gruppi di maggioranza per i progetti di iniziativa di questi ultimi o della Giunta;
- f) riserva ai candidati espressi dai gruppi dell'opposizione e delle altre minoranze di quote predefinite nelle nomine e nelle designazioni plurinominali di competenza del Consiglio;
- g) garantisce la presenza dei gruppi dell'opposizione e delle altre minoranze nei comitati ristretti, istituiti in seno alle Commissioni consiliari;
- h) prevede i casi di limitazione del potere del Consiglio di votare pregiudiziali o altri istituti analoghi, tendenti ad escludere la trattazione del merito di argomenti inseriti nella quota temporale riservata ai gruppi dell'opposizione e delle altre minoranze;
- i) prevede la facoltà per i relatori di minoranza di corredare la propria relazione di un testo alternativo a

quello della maggioranza, i cui articoli possono essere votati in Aula come emendamenti interamente sostitutivi.

Capo II **Il Governo della Regione**

Art. 14. (Governo della regione e sua durata in carica)

1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il governo della Regione.
2. Il Presidente della Regione dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente. La Giunta dura in carica quanto il Presidente che l'ha nominata.
3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dall'articolo 34 dello Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo sette giorni dalla sua presentazione.
4. Le dimissioni del presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.
5. La legge regionale disciplina forme e modalità di accreditamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta gli effetti di cui all'articolo 34 dello Statuto. Questi conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno

dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 15. (Funzioni del Presidente della Regione)

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;
- b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica gli indirizzi contenuti nel programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;
- c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
- d) nomina un Vicepresidente;
- e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;
- f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;
- g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata a maggioranza semplice, per appello nominale, entro sette giorni, ma non prima di tre dal giorno in cui è stata presentata;
- h) presenta ogni anno entro il 31 gennaio un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma, unitamente ai disegni di legge consequenziali alla manovra finanziaria e di bilancio approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- i) ratifica, previa autorizzazione del Consiglio regionale, le intese raggiunte con altre Regioni che comportano oneri per le finanze o modificazioni di legge e gli accordi

- previsti dall'articolo 19 della presente legge;
- j) informa tempestivamente il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato-Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 19 della presente legge;
 - k) informa tempestivamente e periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto;
 - l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali, ai sensi dell'articolo 42, lettera a), dello Statuto;
 - m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;
 - n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta;
 - o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone preventivamente il Consiglio;
 - p) presenta al Consiglio i disegni di legge approvati dalla Giunta;
 - q) può richiedere al Presidente del Consiglio regionale la convocazione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, dello Statuto;
 - r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
 - s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto;
 - t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto;
 - u) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto ovvero

2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

<p>previste da fonti normative regionali.</p> <p>2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna commissione, ma concorre a determinare il voto ponderale del Gruppo cui appartiene. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.</p>	
<p>Art. 16. (Composizione della Giunta regionale)</p> <p>1. La giunta è composta dal Presidente della regione e dagli assessori regionali. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.</p> <p>2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.</p> <p>3. Non più di due terzi dei componenti della Giunta regionale possono appartenere allo stesso genere.</p> <p>4. La carica di componente della Giunta regionale non è compatibile con la carica di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato componente della Giunta decade di diritto dalla carica di consigliere con l'accettazione della nomina in Giunta. La partecipazione a una seduta della Giunta comporta accettazione della nomina a componente di essa.</p> <p>5. I componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.</p> <p>6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.</p>	
<p>Art. 17. (Funzioni della Giunta regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale:</p> <p>a) coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico;</p> <p>b) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;</p> <p>c) predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;</p> <p>d) delibera gli indirizzi generali per</p>	

<p>l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge;</p> <p>e) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge;</p> <p>f) approva i bilanci preventivi degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione;</p> <p>g) delibera l'impugnazione delle leggi statali e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;</p> <p>h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;</p> <p>i) esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;</p> <p>j) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;</p> <p>k) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito da altri organi della Regione.</p>	
<p>Art. 18. (Partecipazione alla formazione del diritto comunitario)</p> <p>1. Il Presidente della regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.</p> <p>2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione ed, eventualmente, l'indicazione del componente della Giunta regionale che prenderà parte alla riunione dell'organismo dell'Unione europea.</p> <p>3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.</p> <p>4. Il Presidente della Regione assicura al Consiglio regionale un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il</p>	

<p>costante aggiornamento.</p> <p>5. Il Presidente della regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea in cui egli prenda parte.</p> <p>6. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p> <p>7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 5, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo della Giunta.</p>	
<p>Art. 19. (Attività internazionale della Regione)</p> <p>1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione è responsabile della attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.</p> <p>2. Il Consiglio regionale autorizza con legge la ratifica agli accordi che comportano oneri per le finanze o modificazioni di legge.</p> <p>3. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.</p>	

Titolo III Sistema elettorale

Testo senza clausola di salvaguardia circoscrizionale	Testo con clausola di salvaguardia circoscrizionale
<p>Art. 20. (Composizione del Consiglio regionale)</p> <p>1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito per statuto. Di essi fanno parte il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi</p>	

<p>immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.</p>	
<p>Art. 21. (Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. 2. E' eletto Presidente della regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi. 3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo. 4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione. 	
<p>Art. 22. (Circoscrizioni elettorali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste; b) circoscrizione elettorale di Udine corrispondente alla provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo; c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del tribunale di Tolmezzo. 2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale. 3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidati di ciascuna lista circoscrizionale. 4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero massimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, come determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 1. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi

	<p>assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p>Art. 23. (Candidature)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione. 2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno due circoscrizioni elettorali. 3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste. 4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente. 5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste. 	
<p>Art. 24. (Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero massimo di candidati determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 22, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.

dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, **meno due**, e si stabilisce quindi il numero massimo di candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidati inferiore ad un terzo del numero massimo come sopra determinato.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena l'esclusione, non più di due terzi di candidati dello stesso genere. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento per difetto.
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
4. I gruppi di liste espressive della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 29; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.
5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.
6. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modificazioni.

Art. 25. (Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del

<p>Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La scheda reca il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale inclusa in un rettangolo contiene sulla destra il nome e cognome del candidato Presidente cui la lista è collegata e il simbolo o i simboli che contrassegnano la sua candidatura. 3. L'ordine dall'alto in basso sulla scheda dei diversi candidati a Presidente nonché all'interno del medesimo riquadro l'ordine delle liste collegate al medesimo candidato sono determinati mediante sorteggio. 	
<p>Art. 26. (Modalità di espressione del voto)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata. 2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato. 3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente. 4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista votata. 5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. 	
<p>Art. 27. (Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono ripartiti fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste. 2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle circoscrizioni del gruppo in 	

tutte le circoscrizioni elettorali.

3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 2 per cento dei voti validi regionali e risultino collegati ad un candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto almeno il 15 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1.2.3.4. e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto **la cifra elettorale più alta e**, a parità anche di questa, **mediante sorteggio**.
5. Per i gruppi di liste collegati ai sensi **dell'articolo 24, comma 4**, si fa riferimento, ai fini dell'individuazione dei gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi, di cui al comma 3, alla somma delle cifre elettorali regionali dei due gruppi collegati.
6. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui **al comma 1** o al comma 2 dell'articolo 28, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene rispettivamente con le modalità dei commi 7 e 8.
7. Qualora la coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'art.28, comma 1, a quella coalizione viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal

comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 28, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto presidente della giunta regionale, per determinare il numero dei seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente della regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

Art. 28. (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente della regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi, arrotondato all'unità superiore, a condizione che il candidato eletto presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi, arrotondato all'unità superiore, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. E' incluso il seggio riservato al Presidente.
2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 35 per cento dei seggi, arrotondato all'unità superiore, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Art. 29. (Attribuzione di un seggio al gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena)

1. Qualora un gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena, collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 24 comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi

<p>dell'articolo 27, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore allo 0,5 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 27 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.</p> <p>2. uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma1 è attribuito al gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegate a quest'ultimo.</p> <p>3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui alla presente articolo non si applica l'articolo 30, commi da 1 a 3.</p>	<p>3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui alla presente articolo non si applica l'articolo 30, commi da 1 a 4, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui al citato articolo 30.</p>
<p>Art. 30. (Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali e ai relativi candidati)</p> <p>1. E' ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari a quelli attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 27.</p> <p>2. Si procede quindi all'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali distintamente per ciascun gruppo di liste. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1, ottenendo il quoziente elettorale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista circoscrizionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono sono rispettivamente attribuiti alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. In caso di parità di resti il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha la più alta cifra elettorale circoscrizionale; in caso di parità di cifra si procede a sorteggio.</p>	<p>1. identico</p> <p>2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 27, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. i seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.</p> <p>3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma2, sono</p>

<p>3. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi rispetto ai candidati presentati, si procede a un nuovo riparto dei seggi fra le altre liste del medesimo gruppo con le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.</p>	<p>moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.</p> <p>4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 27.</p> <p>5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 27. nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 27.</p> <p>6. Identico.</p>
<p>Art. 31. (Surroga)</p> <p>1. Il candidato presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 20, che cessa dalla carica, è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli ad esso collegati, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 27.</p> <p>2. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale del gruppo, il maggiore restp non utilizzato ai sensi dell'articolo 29, comma 2.</p>	<p>1. Identico</p> <p>2. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.</p>
<p>Art. 32. (Collegio di Garanzia elettorale)</p> <p>1. E' istituito il Collegio di garanzia</p>	

elettorale. Il Collegio di garanzia elettorale **sovrintende al procedimento elettorale** in ogni sua fase , **cura l'informazione imparziale** in ordine alle modalità di applicazione della legislazione elettorale regionale, **formula proposte alla Giunta e al Consiglio** regionale in materia elettorale regionale, con particolare riferimento all'uso delle nuove tecnologie e all'attuazione delle disposizioni della presente legge statutaria. **La legge regionale disciplina il funzionamento del collegio di garanzia elettorale e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza.**

2. Il collegio di Garanzia elettorale è composto **da 5 componenti di alta e riconosciuta competenza** in materia elettorale nel campo del diritto pubblico, della scienza politica e dell'amministrazione. Esso è costituito con deliberazione del Consiglio regionale approvata col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ tre quarti dei componenti e **dura in carica sei anni**. I suoi componenti non possono essere rieletti.

Art. 33. (Utilizzo delle nuove tecnologie)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

Art. 34. (Voto a distanza)

1. Allo scopo di agevolare la partecipazione degli aventi diritto la legge regionale può disciplinare l'esercizio ordinario del diritto di voto a distanza da parte di tutti coloro che chiedano di farvi ricorso.

Art. 35 (Pari Opportunità)

1. La legge regionale promuove **la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere** regionale a favore del genere sottorappresentato mediante le seguenti forme di incentivazione:

- a) il rimborso delle spese elettorali è raddoppiato a vantaggio dei candidati del genere sottorappresentato e delle liste che li presentano;
- b) Le risorse finanziarie annualmente attribuite ai gruppi consiliari sono ripartite computando per due i

componenti del gruppo che appartengono al genere sottorappresentato.

2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera a), la composizione del consiglio nella legislatura regionale precedente. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1 lettera b) la composizione del consiglio nella legislatura in corso.

Art. 36. (Elezioni Primarie)

1. La legge regionale può disciplinare la partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati all'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale denominate "elezioni primarie" nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la partecipazione alle elezioni primarie non è obbligatoria né per i candidati né per i presentatori delle liste e dei candidati Presidente alle elezioni regionali;
- b) l'esito delle elezioni primarie per i presentatori delle liste e dei candidati Presidente deve essere rispettato salve deroghe puntuali disciplinate dalla legge;
- c) la partecipazione in qualità di promotori alle elezioni primarie può essere subordinata al versamento di una cauzione di importo non superiore a 15.000 euro;
- d) il mancato rispetto dell'esito delle primarie comporta la non restituzione della cauzione, decisa dal Collegio regionale di Garanzia elettorale;
- e) devono essere assicurati il contenimento delle spese di propaganda elettorale e la parità fra candidati;
- f) gli oneri derivanti dall'indizione delle elezioni primarie sono a carico della Regione ;
- g) la disciplina del procedimento deve essere per quanto possibile la stessa delle elezioni regionali, tranne quanto previsto dal punto seguente:
- h) le elezioni primarie si svolgono di norma mediante ricorso a modalità elettroniche.

<p>Art. 37. (Disciplina del procedimento elettorale) 1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.</p>	
<p>Art. 38. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 36 della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3 , della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2</p>	